

Ud. 22/09/10
R.G.N. 4380/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere -
Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.A.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell'avvocato PAPA FRANCESCANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati DI PIETRO MODESTINO, GAROFALO ANNA, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DENSO THERMAL SYSTEMS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MASSIMI 15, presso lo studio dell'avvocato VACCARO MARIA JOSE', che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPECE MARCO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4068/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/09/2006 R.G.N. 10634/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l'Avvocato GAROFALO ANNA;

udito l'Avvocato ORESTE CANTILLO per delega CAPECE E VACCARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Avellino, depositato in data 12.7.2004, D.A.F.M., premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Denso Thermal Systems dal (OMISSIS) con la qualifica di operaio, esponeva che la società predetta, con nota del 20.11.2003, gli aveva contestato di avere svolto attività lavorativa esterna all'azienda quale istruttore di body building nel periodo in cui era stato assente per malattia, e successivamente, con nota del 28.11.2003, aveva disposto la risoluzione del rapporto di lavoro.

Ritenendo la illegittimità di tale provvedimento, chiedeva l'annullamento dello stesso e la condanna della società datoriale alla reintegra nel posto di lavoro, al pagamento delle retribuzioni maturate ed al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 14.10.2005 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello il lavoratore lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 31.5 / 4.9.2006, rigettava il gravame. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione D.A. F.M. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la societa' intimata.

DIRITTO

Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1375, 2104, 2105, 2119 e 2697 c.c., nonche' omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva confermato l'impugnato licenziamento sebbene l'attivita' dallo stesso svolta non aveva carattere lavorativo ma solo di impegno sportivo a livello amatoriale, per come risultava dal fatto che tale attivita' era consistita nella frequentazione di una palestra di body building, nell'ambito di una associazione no profit (la Pianeta Fitness, associata all'Unione Sportiva ACLI Nazionale), priva pertanto di fini di lucro, e di cui esso ricorrente non era titolare o gestore ma semplice associato che collaborava liberamente con gli altri associati alla realizzazione degli scopi sociali. E pertanto erroneamente i giudici di merito avevano assimilato tale collaborazione alla gestione imprenditoriale di una palestra.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1375, 2104, 2105, 2119 e 2697 c.c., nonche' omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare rileva, riprendendo in parte le argomentazioni gia' svolte nella seconda parte del precedente motivo, che erroneamente la Corte d'appello, non valutando adeguatamente le risultanze probatorie e con motivazione del tutto insufficiente su un punto decisivo della controversia, aveva ritenuto non provata la compatibilita' della sindrome depressiva da cui era affetto con l'attivita' svolta, consistente nell'aprire o chiudere la palestra, nel dare informazioni sui corsi ivi praticati, nel dare istruzioni sul come affrontare determinati esercizi fisici.

Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia, e cioe' sullo stato di malattia dello stesso.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale, basandosi su elementi estranei alla fattispecie in esame, aveva ritenuto che la malattia del D.A. non fosse di "particolare invadenza", alludendo implicitamente ad una simulazione della stessa.

Osserva il Collegio che il primo motivo del gravame non e' fondato.

Devesi in proposito evidenziare che del tutto estranea al thema decidendum e' la qualificazione dell'attivita' svolta quale attivita' retribuita o meno o, comunque, avente o meno fini di lucro. Cio' in quanto la ratio del principio che giustifica il recesso in caso di svolgimento di altra attivita' lavorativa da parte del lavoratore assente per malattia va ravvisata nella violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedelta', di talche' tale condotta assume rilevanza, oltre che nell'ipotesi in cui l'attivita' esterna sia di per se' sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche quando la medesima attivita', valutata ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e con essa il rientro del lavoratore in servizio, con conseguente pregiudizio per il datore di lavoro atteso che la patologia impeditiva considerata dall'art. 2110 c.c., in deroga ai principi generali, riversa entro certi limiti sul datore di lavoro il rischio della temporanea impossibilita' lavorativa (Cass. sez. lav., 24.4.2008 n. 10706; Cass. sez. lav., 1.7.2005 n. 14046; Cass. sez. lav., 19.12.2000 n. 15916).

Donde la irrilevanza del carattere oneroso o meno dell'attività svolta in costanza di malattia.

In ordine alla ulteriore deduzione, relativa alla natura puramente amatoriale dell'attività svolta, qualificabile quale impegno sportivo e non attività lavorativa, osserva il Collegio che trattasi in realtà di deduzione che involge la valutazione di specifiche questioni di fatto, valutazione non consentita in sede di giudizio di legittimità.

Devesi sul punto evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell'iter logico - argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1^a, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1^a, 21.8.2006 n. 18214; Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. Ili, 15.4.2000 n. 4916).

E sul punto deve altresì ribadirsi l'indirizzo consolidato in base al quale la valutazione delle varie risultanze probatorie involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nell'adottare la propria statuizione, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. sez. lav., 20.3.2008 n. 7600; Cass. sez. lav., 8.3.2007 n. 5286; Cass. sez. lav., 15.4.2004 n. 7201; Cass. sez. lav., 7.8.2003 n. 11933; Cass. sez. lav., 9.4.2001 n. 5231).

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata; invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente - ed esistano effettivamente - vizi (quali, nel caso di specie, la omessa o insufficiente motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Orbene nel caso di specie la Corte territoriale, nel ritenere che l'attività svolta si configurasse quale vera e propria attività lavorativa, ha posto in rilievo, alla stregua delle dichiarazioni rese dai testimoni G.M., L.S. e F.A. (non smentite, ha rilevato la Corte, dalla deposizione della teste di parte ricorrente T.S.), la quotidiana e prolungata presenza del D.A. nei locali della palestra, la collaborazione attiva nella gestione della stessa, il possesso delle chiavi dei locali, nonché la qualità in capo allo stesso di Presidente della associazione sportiva "Pineta Fitness" risultante dall'atto costitutivo della stessa, evidenziando come tali elementi non consentivano di assimilare l'attività svolta ad un semplice hobby o svago.

E pertanto, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza delle ragioni del proprio convincimento esplicitando altresì l'iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla scelta ed alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimità. Il vizio non può invero consistere

nella difformita' dell'apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne attendibilita' e concludenza.

In conclusione, il motivo si risolve in un'inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d'appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non puo' trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Il suddetto motivo di gravame non puo' pertanto trovare accoglimento.

Del pari infondato e' il secondo motivo di gravame.

Ed invero anche sul punto devesi rilevare che la valutazione in ordine alla compatibilita' dell'attivita' svolta con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale, ed alla idoneita' di tale attivita' a pregiudicare o ritardare il recupero delle normali energia psico-fisiche, costituisce accertamento riservato al giudice del merito, non censurabile in sede di giudizio di legittimita' ove correttamente e compiutamente motivato.

E nel caso di specie la Corte territoriale, rilevato che la prescrizione del medico curante secondo cui sarebbe stato utile che il ricorrente coltivasse le "ordinarie attivita' sociali" non legittimava certamente l'espletamento in periodo di assenza dal lavoro per malattia di un'attivita' che comportava un costante impegno con dispendio di energie fisiche, utilizzando altresì la propria auto anche in ore serali sebbene la guida dell'autovettura fosse stata sconsigliata nel periodo di assunzione dei farmaci di cui alla prescrizione medica, ha concluso che tutt'altro che dimostrata era la compatibilita' della malattia diagnosticata al lavoratore con l'attivita' dallo stesso svolta nel periodo assenza dal lavoro. Ne' puo' ritenersi l'erroneita' di siffatta valutazione sotto il profilo che l'impegno sportivo non sarebbe incompatibile con la patologia denunciata, avendo la Corte territoriale rilevato come dalla prova testimoniale assunta fosse emerso che l'attivita' svolta dal ricorrente era in buona sostanza un'attivita' gestionale e non certamente sportiva.

Neanche sotto questo profilo il proposto gravame puo' pertanto trovare accoglimento.

Va infine rigettato il terzo motivo di gravame concernente la erronea affermazione, da parte della Corte territoriale, della "non particolare invadenza della patologia accusata dal ricorrente", con implicita allusione ad una simulazione della stessa.

La censura si appalesa in realta' inconferente ove si osservi che, una volta ritenuta la non compatibilita' dell'attivita' svolta con la patologia accusata dal ricorrente, del tutto ultronea si appalesa qualsiasi considerazione in ordine alla gravita' di tale malattia, non avendo il lavoratore comunque ottemperato all'onere, allo stesso incombente, di fornire la prova della compatibilita' dell'attivita' con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale. Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 25,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2010